



N. R.G. 692/2022



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE**

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Carla Raineri	Presidente
dott.ssa Rossella Milone	Consigliere
dott. Lorenzo Orsenigo	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G. 692/2022 promossa in unico grado ex art. 828 c.p.c.

DA

Parte_1 (P.IVA *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in *Lg_1* *Indirizzo_1* presso lo studio degli avv. *Avvocato_1* che la rappresenta e difende disgiuntamente all'avv. *Avvoc_2* [...] come da procura in atti

IMPUGNANTE

CONTRO

Controparte_1 (C.F. *C.F._1*, P.IVA *P.IVA_2*), elettivamente domiciliata in *Lg_2*, *Indirizzo_2* presso lo studio degli avv. *Avvocato_3* e *Avvocato_4*, che la rappresentano e difendono come da procura in atti

IMPUGNATA

OGGETTO: impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)



CONCLUSIONI

Per *Parte_1*

“Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, accogliere il presente atto di gravame e per l’effetto previo rigetto dell’appello incidentale:

in via preliminare:

- previa sospensione dell’esecuzione, accertare e dichiarare la nullità del lodo reso in data *Data_1* dal collegio arbitrale riunito, per l’occasione, in *Lg_3* per i motivi suesposti e per violazione dell’art. 829 cpc. come rubricato in precedenza;

-previa sospensione dell’esecuzione del lodo arbitrale impugnato, dichiarare la nullità dello stesso per i motivi di cui alla superiore parte espositiva;

nel merito

Si chiede la riapertura della istruttoria e l’ammissione delle prove testi, dell’audizione della sig.ra *Tes_1* e degli informatori, nonché il dedotto interpello e innanzitutto quanto chiesto ritualmente in II e III memoria 183, rappresentandosi il vulnus alla difesa, specialmente in arbitrato irrituale, sulla natura del quale le parti – la resistente in particolare – ha dedotto argomentazioni mai contrastate.

Si chiede nuovamente interpello dell’ing. *CP_1* sul seguente capitolo:

‘Se vero che Lei si è sempre autoliquidata i compensi ed ha provveduto ad emettere assegni in suo favore tratti sul conto corrente aziendale’

Sul medesimo capitolo si chiede prova testi dell’arch. *Testimone_2* domiciliata presso la sede della società.

Si chiede interpello dell’ing. *CP_1* sul seguente capitolo di prova contraria:

‘Se vero che Lei si è sempre autoliquidata i compensi ed ha provveduto ad emettere fatture ed assegni in suo favore tratti sul conto corrente aziendale’

‘se è vero che Lei comunicava via e-mail il totale dei km percorsi alla società Prom *Org_* affinché emettesse corrispondente cedolino di rimborso, senza allegare dettaglio quotidiano delle destinazioni e delle percorrenze”

“se è vero che nel 2018 e 2019 ha assunto incarichi tecnici e/o consulenziali quale professionista iscritta all’Ordine degli ingegneri Sul medesimo capitolo si chiede sia liberamente sentita l’arch. *Testimone_2* domiciliata presso la sede della società.

Voglia l’Ill.mo Collegio Arbitrale, respinta ogni diversa istanza, domanda od eccezione:



- Dichiarare il presente procedimento arbitrato irrituale pro bono et aequo come previsto dall'art. 57 del vigente statuto;
- accertare e dichiarare che ai sensi del vigente statuto non è previsto compenso deliberato dall'assemblea, in favore degli amministratori;
- accertare e dichiarare che l'ing. *CP_1* ha percepito la complessiva somma di euro 455.257,08 € in assenza di deliberazione assembleare;
- accertare e dichiarare che le somme percepite dall'ing. *CP_1* autoliquidate in assenza di deliberazione assembleare sono in ogni caso soddisfattive di ogni sua pretesa;
- rigettare perché inammissibili, improponibili ed infondate oltreché in ogni caso prescritte ove mai dovute, le somme di cui alla domanda avanzata dall'ing. *CP_1* quale socio, amministratore e DT; In ogni caso con rifusione di spese e compensi del presente procedimento.
- in subordine rigettare perché inammissibili, improponibili ed infondate oltreché in ogni caso prescritte ove mai dovute le somme di cui alla domanda relative alla attività di Direttore Tecnico e RSPP e rideterminare i rimborsi chilometrici da giugno a *Data_2* sulla base di costi anticipati dall'azienda e sulla base degli effettivi km percorsi per esclusivi motivi di lavoro dall'ing. *CP_1* In ogni caso con rifusione di spese e compensi del presente procedimento.
- in ogni caso di ordinare all'ing. *CP_1* in quanto socio della società *Parte_1* [...] di osservare i propri doveri di socio e di ex amministratore e di escludere ogni attività che possa anche involontariamente ostacolare la medesima a cui ancora appartiene nel perseguimento dello scopo sociale, con ampio richiamo alla tutela della privacy, il segreto aziendale ed il divieto di concorrenza, con divieto di esercizio di attività in concorrenza;
- rigettare l'appello incidentale;
- occorrendo - venga disposta l'audizione del Presidente *Testimone_3* ed in qualità di testimoni sulle circostanze di cui sopra:
 - Amministratore delegato e DT Gloria Bianchi
 - Amministratore Elisa Bianchi
 - La società *Org_2* e i rimborsi chilometrici
 - il consulente fiscale dr. *Persona_1*
 - il consulente ing. *Persona_2*



-con vittoria di spese e compensi professionali relativi al giudizio arbitrale e al presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.”

Per l'ing. CP_1

“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis:

IN VIA PRELIMINARE:

-dichiarare inammissibile l'impugnazione per violazione degli art. 342 cpc e 348 Bis cpc

-dichiarare altresì inammissibile l'impugnazione ex art. 822 e 829 cpc

NEL MERITO:

-rigettare e respingere l'impugnazione proposta da Parte_1 confermando integralmente il lodo reso in data Data_3 dal Collegio arbitrale costituito in Lg_3

-respingere la richiesta di riapertura dell'istruttoria e le istanze istruttorie riproposte da parte appellante perché non ammissibili, tardive e per le motivazioni già espresse correttamente dal Collegio arbitrale

-rigettare tutte le domande proposte da Parte_1 con l'atto di impugnazione

IN VIA DI IMPUGNAZIONE INCIDENTALMENTE CONDIZIONATA

Dichiarare la parziale nullità del lodo arbitrale per violazione dell'art. 829 n. 11 cpc in punto liquidazione delle note professionali per l'attività di direttore tecnico di cantiere e rideterminare il compenso in euro 96.289,23 oltre interessi di legge per attività di Direttore Tecnico.

Spese e compenso professionale, rimborso spese generali, oneri previdenziali e fiscali rifusi.”

IN FATTO E IN DIRITTO

La società Parte_1 ha proposto impugnazione ex artt. 828 e 829 c.p.c. avverso il lodo pronunciato in data Data_1 dal Collegio arbitrale designato dal Presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco, e dichiarato esecutivo con provvedimento del Presidente del Tribunale di Como in data Data_4, all'esito del procedimento arbitrale promosso dall'ing. CP_1 nei confronti della medesima società per far accertare e dichiarare il proprio credito nei confronti di quest'ultima per complessivi € 147.056,23 a titolo di compensi e rimborsi chilometrici, con conseguente sua condanna al pagamento di detto importo.



Vicende processuali

1) L'arbitrato veniva instaurato sulla base della clausola compromissoria, contenuta nell'art. 57 dello Statuto della società *Parte_1* del *Data_5*, che prevedeva quanto segue:

"Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci saranno devolute al giudizio di un Collegio arbitrale di tre membri nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Como, entro il termine di trenta giorni dalla domanda proposta su istanza della parte più diligente. Nel caso di mancata nomina degli Arbitri nei termini, la domanda di arbitrato potrà essere proposta, sempre su istanza della parte più diligente, al Presidente del Tribunale di Como. Il Collegio deciderà a maggioranza, ex bono et aequo, entro 90 giorni dalla nomina. La presente clausola è vincolante per la società e per tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori e sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero".

Nel promuovere il procedimento arbitrale, l'ing. *CP_1* che all'interno della società aveva rivestito il ruolo, oltre che di socio, anche di consigliere di amministrazione sino al *Data_6* (data in cui erano state rassegnate le dimissioni a mezzo di raccomandata A/R), prospettava che il complessivo importo di € 147.056,23, da essa preteso, era costituito:

- dall'importo di € 96.289,73, per l'attività di direzione tecnica di cantiere (D.T.);
- dall'importo di € 6.978,40, per l'attività di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) per l'anno *Dt_7*
- dall'importo di € 36.979,17, per attività di elaborazione delle procedure di gara per acquisizione commesse per l'anno *Dt_7*;
- dall'importo di € 6.808,93, per rimborsi chilometrici relativi al periodo compreso tra giugno e *Data_8*.



2) La società *Parte_1* resistendo all'iniziativa avversaria, eccepiva preliminarmente la natura irrituale dell'arbitrato, come si sarebbe potuto desumere dalla formulazione letterale della clausola compromissoria.

In secondo luogo, eccepiva la prescrizione triennale della pretesa azionata dalla controparte e, in ogni caso, ne contestava la fondatezza, assumendo: (i) con specifico riguardo all'incarico di direttore tecnico di cantiere, che il medesimo rientrava nelle attività di pertinenza degli amministratori, in relazione alle quali lo *Per_3* non avrebbe previsto alcun compenso; (ii) che, inoltre, era configurabile la responsabilità dell'ing. *CP_1* per errori commessi nell'espletamento dei propri incarichi, che avrebbero cagionato alla società plurimi e gravi danni.

Pertanto, la convenuta società *Parte_1* chiedeva il rigetto delle domande avversarie e, in subordine, fermo il rigetto delle pretese relative all'attività di D.T. e R.S.P.P., chiedeva la rideterminazione dei rimborsi chilometrici nel periodo di riferimento, avendo come parametro i "costi anticipati dall'azienda e sulla base degli effettivi km percorsi per esclusivi motivi di lavoro dall'Ing. *CP_1* (memoria introduttiva *Parte_1*). Nel corso del procedimento arbitrale la società modificava le proprie conclusioni, chiedendo ulteriormente l'accertamento con declaratoria della percezione, da parte dell'Ing. *CP_1* dell'importo di € 455.257,08 in assenza di delibera assembleare e dell'idoneità di tale arricchimento a soddisfare ogni pretesa avversaria.

3) All'esito del procedimento, il Collegio arbitrale così decideva:

- *accerta e dichiara il diritto della ricorrente al compenso per l'attività di "direzione tecnica di cantiere", che liquida in via equitativa in € 44.576,65, oltre accessori di legge se dovuti;*
- *per l'effetto, condanna la *Parte_1* al pagamento in favore dell'ing. [...] *CP_1* della somma di € 44.576,65, oltre accessori di legge se dovuti, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo;*
- *accerta e dichiara il diritto della ricorrente al compenso per l'attività di responsabile servizio prevenzione e protezione anno *Dt_7* che liquida in via equitativa in € 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti;*



- per l'effetto, condanna la *Parte_1* *Parte_1* al pagamento in favore dell'ing. [...] *CP_1* della somma di € 2.000,00 oltre accessori di legge ove dovuti, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo;
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente al rimborso chilometrico dei mesi giugno/novembre 2019, che liquida in via equitativa nell'importo di € 6.808,93;
- per l'effetto, condanna la *Parte_1* al pagamento in favore dell'ing. [...] *CP_1* ella somma di € 6.808,93;
- rigetta ogni altra domanda delle parti;
- condanna la *Parte_1* a rifondere alla ricorrente le spese del presente procedimento, liquidate, già operata la compensazione, in € 3.542,50, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge, oltre spese documentata per € 208,00;
- liquida le spese del procedimento arbitrale nell'importo di € 21.000,00, oltre oneri di legge e spese generali, spese documentate per € 80,00, spese di spedizione del lodo, che pone a carico di ciascuna parte, come già stabilito e accettato dalle parti nella seduta del [...] *Data_9*, ferma la solidarietà.

In particolare, il Collegio arbitrale con il lodo impugnato in questa sede:

- ha confermato la natura rituale dell'arbitrato, già rilevata nel corso del procedimento;
- ha riconosciuto il diritto della parte attrice a ricevere il compenso per lo svolgimento dell'attività di direttore tecnico di cantiere, determinandone l'ammontare in via equitativa nel 3% dell'importo complessivo di ogni appalto, calcolato sulla base dei valori indicati nel Prezziario dei Lavori Pubblici di Regione Lombardia edizione 2019;
- ha accertato il diritto dell'ing. *CP_1* alla percezione del compenso per lo svolgimento, nell'anno *Dt_7*, dell'attività di *Pt_2*, liquidandolo in via equitativa in € 2.000,00, oltre accessori di legge ove dovuti;
- ha respinto, per difetto di prova, la domanda relativa al diritto al compenso per l'attività di "elaborazione procedure di gara per acquisizione commesse";
- ha accertato il diritto dell'ing. *CP_1* a percepire il rimborso chilometrico e ne ha determinato l'ammontare nella misura richiesta da parte attrice;
- con riguardo all'eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente, premesso che il diritto al compenso dell'amministratore unico di una società di capitali era soggetto al termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2949 c.c., "in quanto derivante direttamente dal



contratto di società” (lodo, p. 16), ne ha rilevato l’infondatezza alla luce della documentazione prodotta dalla difesa attorea;

- ha ritenuto tardive le domande della società relative all’asserita percezione da parte dell’ing.

CP_1 i € 455.257,08, rilevandone, in ogni caso, l’infondatezza per carenza di prova;

- ha fissato la decorrenza degli interessi legali sulle somme liquidate a partire dalla messa in mora, escludendo contestualmente il riconoscimento della rivalutazione monetaria, trattandosi di *“credito di valuta e non di valore, [peraltro] in difetto di prova del maggior danno subito”* (lodo, p. 17);

- in ragione del mancato integrale accoglimento delle domande formulate dall’ing. **CP_1** ha disposto la compensazione per metà delle spese di lite, ponendo la restante quota a carico della società prevalentemente soccombente.

4) Avverso tale lodo ha proposto impugnazione la società **Parte_1**

deducendo i seguenti motivi:

4.1) “nullità del lodo ai sensi dell’art. 822 e 829 n. 4 c.p.c.”: in tesi, la decisione assunta dagli arbitri esorbiterebbe i limiti loro imposti dalla clausola compromissoria, avendo il Collegio deciso secondo diritto e non secondo equità (come previsto dalla clausola compromissoria), qualificato l’arbitrato come rituale e disposto l’attribuzione di un compenso il cui accertamento sarebbe rientrato nella competenza del Tribunale del lavoro;

4.2) “nullità del lodo ai sensi dell’art. 816 bis c.p.c. in relazione all’art. 829 n. 4, n. 7, n. 9 e n. 12”: ad avviso di parte impugnante, il Collegio arbitrale non avrebbe motivato la propria scelta di decidere secondo diritto e, in secondo luogo, avrebbe omesso di valutare i fatti sottoposti alla propria attenzione, non ammettendo l’attività istruttoria richiesta;

4.3) in via rescissoria, la parte impugnante, sul presupposto dell’accoglimento dei suddetti motivi di impugnazione e, quindi, della declaratoria di nullità del lodo, ha reiterato le proprie doglianze attinenti alla ritenuta infondatezza della domanda azionata dalla controparte, osservando che: (i) la domanda di pagamento delle prestazioni professionali espletate quale direttore tecnico di cantiere sarebbe priva di fondamento, trattandosi di un’attività rientrante pienamente nell’oggetto sociale e, quindi, di un’attività che l’ing. **CP_1** aveva svolto nell’ambito del proprio incarico di amministratore, incarico per il quale lo statuto non prevedeva alcun compenso; (ii) l’ing. **CP_1** avrebbe percepito la somma di € 455.257,08



(peraltro in assenza di deliberazione assembleare e autorizzazione del CdA) da ritenersi soddisfattiva di ogni sua pretesa; (iii) nel 2019 la società avrebbe sospeso il rimborso delle spese chilometriche all'ing. CP_1 a causa di carenza di liquidità dovuta dai ritardati incassi dai lavori nei cantieri di cui, peraltro, la medesima si era resa responsabile; (iv) la controparte non avrebbe dato prova dei fatti costitutivi della propria domanda; (v) in ogni caso, le domande avversarie dovevano ritenersi prescritte per decorso del termine triennale di prescrizione.

5) In data Data_10 l'impugnante società Parte_1 ha anche depositato ricorso ex artt. 830, comma 4 e 351, comma 3 c.p.c., per ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo arbitrale, facendo presente di aver ricevuto la notifica del lodo esecutivo e dell'atto di precetto per l'importo di € 72.017,00.

5.1) L'ing. CP_1 si è costituita in tale sub procedimento chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione per insussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

5.2) La Corte, con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del Data_11, ha respinto la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo impugnato per carenza di *periculum*, non avendo la parte impugnante "*in alcun modo provato o, prima ancora, allegato che, in ipotesi di accoglimento dell'impugnazione, sarebbe difficile il recupero delle somme corrisposte all'impugnata Controparte_1 la quale, di contro, oltre a lamentare la genericità delle allegazioni della parte impugnante, ha evidenziato di essere "comproprietaria con la madre sig. Parte_3 e con le sorelle Elisa, Gloria e Roberta (tutte socie della Parte_1 doc. 2) di quote di diversi immobili e terreni"*.

6) L'ing. CP_1 costituendosi anche nella causa di impugnazione, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione anzitutto ex artt. 342 e 348bis c.p.c. e, in secondo luogo, ai sensi degli artt. 822 e 829 c.p.c.

A tale ultimo riguardo, la difesa ha osservato che l'autorizzazione agli arbitri di pronunciare secondo equità – prevista dalla clausola contenuta nell'art. 57 dello Statuto – implica l'impossibilità di impugnare il lodo pronunciato per violazione delle norme di diritto sostanziale, o, in generale, per *errores in iudicando* che non si traducano nell'inosservanza di



norme cogenti di ordine pubblico poste a tutela di interessi generali e, come tali, inderogabili dalle parti.

In secondo luogo, la parte impugnata ha confutato la fondatezza dell'impugnazione, riportandosi alla decisione del Collegio arbitrale e osservando ulteriormente:

- i. per quanto concerne il carattere rituale dell'arbitrato, che a ciò non sarebbe di ostacolo la circostanza che il Collegio Arbitrale debba decidere *ex bono et aequo*, riguardando l'equità soltanto le regole di decisione e non quelle processuali;
- ii. che l'arbitro autorizzato a decidere secondo equità ex art. 822 c.p.c. ben può decidere secondo diritto qualora ritenga che diritto ed equità coincidano, così esercitando un apprezzamento non passibile di censura;
- iii. che le prestazioni oggetto della domanda azionata dinanzi al Collegio arbitrale avrebbero trovato ragione e fondamento non in un rapporto di lavoro dipendente o di consulenza esterna all'impresa, bensì nella funzione di Direttore Tecnico conferita e delegata dallo statuto della società, comprensiva di tutti i relativi poteri, tra cui quello di direzione tecnica dei cantieri.

La parte impugnata ha, poi, reiterato le argomentazioni svolte nel procedimento arbitrale, deducendo quanto segue: che era stato documentato lo svolgimento dell'attività di Direttore tecnico e di *Org_3* dal 1997 al 2019, attività remunerata dal 2007 sino a parte del 2019, così come i rimborsi chilometrici, la cui liquidazione risultava parziale proprio relativamente a tale ultima annualità; che la società aveva espressamente riconosciuto la sussistenza delle prestazioni professionali svolte dall'ing. *CP_1* tanto che, sino al *Data_12*, la medesima aveva provveduto a corrispondere regolarmente i compensi professionali oltre che i rimborsi chilometrici; che non era rilevante la mancata previsione nello Statuto dei compensi per gli amministratori, non attenendo le prestazioni per cui era stato richiesto il compenso ad attività non delegabili e di competenza del *Cont*; che i compensi professionali concordati ed erogati all'ing. *CP_1* erano stati annotati regolarmente dalla società, come documentato dalla scheda contabile prodotta in sede arbitrale.

Infine, l'ing. *CP_1* ha proposto impugnazione incidentale condizionata avverso quella parte del lodo che ha ricondotto l'incarico dalla medesima espletato all'attività di direttore tecnico di cantiere e non di direttore tecnico, liquidando a titolo di compenso la minor somma di € 44.576,65 per capitale, a fronte del maggior importo richiesto pari a € 96.289,23.



Motivi della decisione

7) L'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla parte impugnata, è infondata.

Invero, l'impugnazione risulta articolata in termini tali da consentire di scindere il contenuto cassatorio di ogni singola censura, permettendo una sufficiente individuazione del parametro normativo di riferimento e, quindi, la verifica della corrispondenza delle contestazioni a quelle tassativamente previste dall'art. 829 c.p.c. (Cass. civile, sez. 1, ordinanza n. 14041/2021; Cass. civile, sez. 1 ordinanza n. 27321/2020).

Quanto invece all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348bis c.p.c., reiterata dalla difesa dell'ing. `CP_1` anche in sede di precisazione delle conclusioni, la medesima è da ritenersi superata sin dal momento in cui la Corte ha dato corso ordinario al presente giudizio, disponendo il rinvio per l'espletamento di detto incumbente.

Tanto premesso, l'impugnazione proposta, ad avviso del Collegio, deve ritenersi infondata, con conseguente conferma del lodo impugnato per le considerazioni di seguito illustrate.

8) Prima di esaminare le singole doglianze avanzate da parte impugnante, appare opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 829 c.p.c., l'impugnazione del lodo per nullità ha una connotazione limitata, in quanto ammessa solo per far valere *errores in iudicando* ed *errores in procedendo*, ma pur sempre entro i confini della suddetta disposizione. Pertanto, il giudizio cui essa dà luogo non abilita il giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito la decisione arbitrale, ma consente all'autorità giudiziaria esclusivamente il cosiddetto *iudicium rescindens*, consistente nell'accertamento della sussistenza (o meno) di taluna delle ipotesi di nullità previste dalla norma; soltanto qualora il giudizio rescindente si concluda con l'accertamento della nullità del lodo è possibile, a norma dell'art. 830 c.p.c., riesaminare il merito della pronuncia arbitrale, nell'eventuale e successivo *iudicium rescissorium* (*ex multis*, Cass. `Data_13` n. 11091).

In sostanza, è possibile pervenire a tale riesame subordinato di merito solo laddove venga risolta, in via preliminare, la questione della violazione di legge opponibile con l'impugnazione in via di legittimità (analogamente a quanto accade con il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 3 c.p.c.) e soltanto alla condizione che, in quanto ancorata agli elementi accertati dall'arbitro,



sia allegata esplicitamente l'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi: l'impugnazione non è, dunque, proponibile sulla base della mera deduzione di lacune di indagine e motivazione, idonee a mettere in luce l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo.

Conclusivamente, i motivi dedotti devono essere esaminati entro questi soli limiti di ammissibilità, determinati secondo le disposizioni e le regole richiamate, nella formulazione precedente alla riforma introdotta dal D. Lgs. 40/2006, risalendo lo Statuto della **CP_1** geom. **Parte_1** – contenente la clausola compromissoria – al **Data_5** .

Nel caso di specie, è pacifico che agli arbitri sia stata demandata la decisione secondo equità, avendo le parti previsto all'art. 57 dello Statuto che il Collegio nominato “*deciderà a maggioranza, ex bono et aequo*”.

Al riguardo, l'ing. **CP_1** ha prospettato l'inammissibilità dell'impugnazione in ragione dell'impossibilità di impugnare il lodo per violazione di norme di diritto sostanziale a fronte della previsione del criterio decisionale equitativo, come desumibile *a contrario* dal disposto dell'art. 829, comma 2 c.p.c. nella formulazione previgente, che ammette l'impugnazione per nullità per inosservanza delle regole di diritto, “*salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità*”.

Tale eccezione di inammissibilità dell'impugnazione non pare fondata.

Invero, non risulta che la società abbia inteso far valere la nullità del lodo per violazione di regole di diritto, essendosi piuttosto la parte impugnante lamentata della ritenuta assunzione della decisione arbitrale secondo diritto, in contrasto col disposto della clausola compromissoria, nonché della lesione del principio del contraddittorio, quale principio immanente del nostro ordinamento.

Ciò premesso, chiarito il perimetro entro cui può svolgersi il presente giudizio di impugnazione, è possibile esaminare i vari motivi di doglianza proposti avverso il lodo per cui è causa.

9) Con il primo motivo di impugnazione, l'impugnante **Parte_1** ha inteso censurare il lodo sotto il profilo della nullità ex art. 829, comma 1, n. 4 e n. 7 c.p.c.

In particolare, la decisione assunta dagli arbitri esorbiterebbe dai limiti loro imposti dalla clausola compromissoria nella parte in cui: i) il Collegio ha deciso secondo diritto e non



secondo equità, come avrebbe dovuto fare in base alla clausola arbitrale; ii) l'arbitrato è stato erroneamente qualificato rituale, valorizzando a tal fine le espressioni tecniche contenute nella clausola compromissoria che, in realtà, "pur essendo peculiari del procedimento giurisdizionale, possono essere utilizzate anche in riferimento all'arbitrato irrituale, per mera scelta lessicale dei contraenti, onde indicare in maniera appropriata gli eventuali contrasti di fatto che possano insorgere e la necessità che vengano sottoposti al vaglio di un collegio arbitrale" (atto di impugnazione, p. 11).

Inoltre, secondo la difesa di parte impugnante, con il lodo impugnato è stata disposta l'attribuzione di un compenso il cui accertamento rientrerebbe nella competenza del Giudice del lavoro, in quanto relativo ad attività svolte dall'Ing. CP_I nella sua qualità di professionista esterno alla società e non di amministratore della medesima.

Ciò troverebbe conferma nella qualificazione dell'incarico espletato dalla controparte in termini di direttore tecnico di cantiere. In tal senso, premessa la distinzione rispetto al direttore tecnico di impresa, parte impugnante ha rappresentato che il direttore tecnico di cantiere sarebbe comunque un subalterno nell'organizzazione e, come tale, da considerarsi alla stregua di un lavoratore subordinato, con la conseguente riconduzione delle proprie pretese economiche alla competenza del Tribunale.

9.1) Il motivo è infondato.

Anzitutto, pare doversi esaminare, in via preliminare, la censura relativa alla ritenuta incompetenza del Collegio Arbitrale in favore della competenza del Giudice del lavoro.

Ad avviso della Corte, trattasi di una doglianza infondata, posto che, a prescindere dalla prospettata distinzione tra direttore tecnico di cantiere e direttore tecnico di impresa, ciò che rileva ai fini dell'individuazione della competenza a dirimere l'attuale controversia è la qualità di socio e, prima ancora, di consigliere di amministrazione rivestita dall'ing. CP_I nel periodo in cui erano stati svolti gli incarichi cui si riferisce la pretesa di compenso oggetto della domanda; che, del resto, tali incarichi sarebbero stati svolti dall'ing. CP_I proprio in ragione della sua qualità di socio e di amministratore. Tale circostanza assume rilevanza decisiva ai fini del rigetto della doglianza, se solo si considera il disposto della clausola compromissoria che, in termini univoci, devolve agli arbitri *"tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindacati"*. Tanto è sufficiente ad esimere la Corte da ogni altra valutazione sul punto.



Rilievo altrettanto preliminare assume la questione avente ad oggetto la natura (rituale o irrituale) dell'arbitrato, il cui esame, attenendo all'interpretazione della clausola recante la volontà delle parti di compromettere in arbitri la soluzione delle controversie, precede, se non addirittura prescinde dalla valutazione del motivo di impugnazione.

Sul punto, gli arbitri, nel confermare la valutazione già compiuta nel corso dell'udienza del [...] *Data_9* ed in occasione della successiva udienza del *Data_14*, hanno, condivisibilmente, rilevato che nella formulazione della clausola compromissoria erano stati adoperati i termini "controversie" e "giudizio", termini che facevano propendere per la natura rituale dell'arbitrato piuttosto che per l'attribuzione di un compito di definizione negoziale della controversia, propria dell'arbitrato irrituale. Ad ogni modo, ha ulteriormente osservato il Collegio, *"nel dubbio l'arbitrato deve essere qualificato come rituale (Cass. n. 20461/2020; Cass. 6909/2015), salvo espressa diversa determinazione delle parti, che nella fattispecie in esame non sussiste"* (lodo impugnato, p. 14).

La valutazione appena descritta è meritevole di conferma.

La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di constatare che *"al fine di distinguere tra arbitrato rituale o irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria con riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, senza che il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell'arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell'irritualità dell'arbitrato, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte dall'arbitrato rituale quanto all'efficacia esecutiva del lodo ed al regime delle impugnazioni. In applicazione di detto principio, è stato ritenuto che le espressioni presenti nella clausola compromissoria: "giudizio arbitrale", "giudizio inappellabile", decisione da assumere "senza formalità di rito e secondo equità", non potessero essere interpretate con sicurezza come espressive della volontà delle parti di pattuire che la decisione sarebbe stata assunta dagli arbitri nelle forme dell'arbitrato irrituale (Cassazione civile sez. I, *Data_15*, n.21059)"* (Cass. civile, sez. 6-2, ordinanza n. 11847/2021).

Il testo della clausola compromissoria, interpretato alla luce dei suddetti principi, depone nel senso della ritualità dell'arbitrato promosso su iniziativa dell'ing. *CP_1* in particolare, il riferimento a *"tutte le controversie"*, unitamente alla previsione della loro devoluzione al *"giudizio di un Collegio Arbitrale"*, ad avviso della Corte, costituiscono elementi sintomatici



della volontà delle parti di affidare la risoluzione delle liti aventi causa dal contratto ad una decisione assunta dagli arbitri nella forma dell'arbitrato rituale.

Ad ogni modo, se anche permanessero dubbi sul senso da attribuire alla clausola in punto di qualificazione dell'arbitrato, i medesimi andrebbero risolti in favore della sua ritualità; come chiarito da un orientamento di legittimità cui questa Corte intende aderire, nell'interpretare una clausola compromissoria, anche nel vigore della disciplina anteriore all'introduzione da parte del D. Lgs 40/2006 dell'art. 808 *ter* c.p.c. (la cui *ratio* è quella di riaffermare l'applicazione della disciplina dell'arbitrato rituale a tutti i possibili patti commissori, salvo che le parti prevedano la definizione della controversia attraverso una determinazione contrattuale), ove residui un'incertezza sul significato effettivo da attribuire alla volontà delle parti espressa nel patto commissorio, si deve optare per la natura rituale dell'arbitrato, *"tenuto conto che la deroga alla norma per cui il lodo ha l'efficacia della sentenza giudiziaria ha natura eccezionale"* (Cass. civile, sez. 1, n. 6909/2015). In tale contesto, non devono peraltro trascurarsi le maggiori garanzie che il modello "principale" di arbitrato è capace di assicurare alle parti, con riguardo tanto alla scansione del procedimento arbitrale e all'efficacia del lodo, quanto al successivo regime delle impugnazioni.

Tanto considerato, la valutazione compiuta dal Collegio arbitrale, oltre che coerente con i principi appena descritti, consente di escludere che, tramite essa, gli arbitri si siano pronunciati oltre i limiti posti dalla clausola compromissoria.

Va, poi, considerato che la Corte di Cassazione, con un orientamento che, seppur risalente, non ha trovato smentita nel tempo, ha chiarito che *"gli arbitri rituali, autorizzati a pronunciare secondo equità ai sensi dell'art. 822 cod. proc. civ. ben possono decidere secondo diritto allorché essi ritengano che diritto ed equità coincidano, senza che sia per essi necessario affermare e spiegare tale coincidenza, che può desumersi anche implicitamente dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno della decisione, potendosi configurare l'esistenza di un vizio riconducibile alla violazione dei limiti del compromesso solo quando gli arbitri neghino "a priori" la possibilità di avvalersi dei poteri equitativi loro conferiti* (cfr. Cass. civile, n. 18452/2011).

Invero, come può desumersi tanto dai verbali delle udienze del Data_16 e del Data_17 (contenuti in "arbitrato-cartella-3.zip" prodotto da parte impugnante) quanto dal lodo impugnato, il convincimento degli arbitri è il risultato di un procedimento ermeneutico condotto



alla stregua dei comuni criteri interpretativi del contratto (cfr. artt. 1362 c.c. e ss.), avendo il Collegio valorizzato la condotta dei contraenti oltre che il tenore letterale della clausola, anche alla luce dei principi posti in materia dalla giurisprudenza di legittimità.

Un simile *modus operandi* non può, invero, considerarsi una violazione del dovere di decidere secondo equità e, dunque, causa di nullità del lodo impugnato, non essendo “*logicamente sostenibile l'intrinseca incompatibilità delle ragioni di equità con l'utilizzo di criteri interpretativi del contenuto negoziale di atti giuridici*” (cfr. Cass. civile sentenza cit.).

10) Le considerazioni appena svolte consentono alla Corte di pervenire ad un giudizio di infondatezza anche con riguardo al secondo motivo di impugnazione, nella parte in cui la società impugnante si è lamentata della nullità del lodo per eccesso di potere degli arbitri e per omessa pronuncia su una questione oggetto del compromesso, ai sensi dell'art. 829, comma 1 n. 4 e n. 12, per il fatto che gli stessi, nel decidere secondo diritto, avrebbero omesso ogni riferimento sia al criterio equitativo che avrebbero dovuto adottare e porre a fondamento della decisione, qualora avessero deciso secondo equità (come previsto dalla clausola compromissoria), sia ai motivi per i quali avrebbero inteso decidere secondo diritto.

Preliminarmente, giova premettere che la norma di cui all'art. 829 c.p.c. comma 1 n. 12 è stata introdotta dall'art. 24 D. Lgs. 40/2006 e, pertanto, non è ricompresa nella formulazione della disposizione applicabile *ratione temporis*. La causa di nullità ivi prevista (“*se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato*”) è nondimeno compresa nel disposto del previgente n. 4 (“*se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti del compromesso o non ha pronunciato su alcuno degli oggetti del compromesso [...]*”).

Tanto premesso, il Collegio arbitrale, nel decidere la controversia sottoposta alla sua cognizione, ha ritenuto quanto segue:

- che l' CP_1 avesse diritto alla percezione del compenso per l'espletamento dell'attività di direttore tecnico di cantiere “*tanto ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, c.c., se considerata attività estranea all'oggetto sociale, quanto se ricondotta nell'ambito delle funzioni proprie dell'amministratore*” (lodo, p. 11); nello specifico, ad avviso degli arbitri: i) deve ritenersi pacifica in giurisprudenza la natura presuntivamente onerosa dell'incarico di amministratore della società, con la precisazione che, in difetto di previsione statutaria, spetta al giudice



determinare il relativo compenso¹; ii) il diritto al compenso è, comunque, un diritto disponibile e, come tale, derogabile da una previsione statutaria che stabilisca la gratuità dell'incarico, nonché rinunciabile dall'avente diritto; iii) l'art. 47 dello Statuto, in ogni caso, contiene una previsione espressa di un compenso per gli amministratori senza specificarne l'ammontare², consentendo dunque il ricorso al collegio arbitrale per la sua liquidazione; iv) non v'è evidenza in atti da cui potersi evincere la rinuncia al compenso da parte dell'ing. CP_1 essendo, al contrario, stato dedotto dalla stessa società convenuta che, nel corso degli anni, entrambi i due direttori tecnici in auge (ossia, oltre che CP_1 anche la sorella Gloria) avevano percepito un compenso per l'attività svolta a tale titolo; al riguardo, il Collegio arbitrale ha ulteriormente osservato che la società odierna impugnante non avesse dedotto alcuna circostanza o prova per dimostrare l'addebito di responsabilità mosso nei confronti della controparte, posto che i capitoli di prova dedotti, oltre ad essere stati articolati tardivamente, non avevano comunque ad oggetto gli inadempimenti lamentati;

- che, quanto alla determinazione del compenso riconoscibile a tale titolo, tenuto conto del fatto che ai sensi dell'art. 32, comma 4, lett. d), D.P.R. 207/2010 (regolamento degli Appalti pubblici) le spese per la direzione tecnica di cantiere sono ricomprese nelle spese generali e che secondo il Prezziario dei Lavori Pubblici di Regione Lombardia edizione 2019 queste ultime concorrono a costituire il valore dell'appalto nella percentuale del 13,5%, dovava stimarsi equo *“determinare il compenso nella misura del 3% dell'importo complessivo di ogni singolo appalto, liquidando [...] la somma complessiva di € 44.576,65, oltre accessori di legge se dovuti”* (lodo, p. 13);

- che l'ing. CP_1 avesse provato di aver svolto l'attività di Org_3 nell'anno Dt_7, avendo prodotto i Piani Operativi di Sicurezza sottoscritti; tale circostanza, del resto, era stata riconosciuta anche dalla medesima società che, con lettera del Data_18, aveva preso atto delle dimissioni dell'ing. CP_1 da tale incarico: accertato il diritto di parte attrice a percepire il relativo compenso, lo stesso è stato liquidato in via equitativa in € 2.000,00 in linea capitale;

- che l'ing. CP_1 invece, non avesse provato di aver svolto l'attività di *“elaborazione procedure di gara per acquisizione commesse”*, essendosi, a tal fine, limitata a produrre una

¹ Gli arbitri sul punto hanno citato: Cass. n. 1673/2021; Cass. n. 8897/2014; Cass. n. 23004/2014; Tribunale delle Imprese di Milano, n. 3755/2020.

² Art. 47 dello Statuto: *“agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio. Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati all'atto della loro nomina, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti”*.



nota del *Data_19*, valutata dal Collegio quale “*documento di formazione unilaterale che non può assurgere a prova della prestazione*” e, quindi, inidoneo a dimostrare la quantità e qualità delle prestazioni eseguite (cfr. lodo, p. 15);

- che l'ing. *CP_1* vesse diritto a percepire per l'anno *Dt_7* i rimborsi chilometrici, dovendosi ritenere compresi nelle “*spese sostenute per le ragioni dell'ufficio*” che l'art. 47 dello Statuto riconosceva espressamente agli amministratori;

- che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società *Parte_1* dovesse ritenersi infondata alla luce del compendio documentale offerto dalla difesa dell'ing. *CP_1* con particolare riguardo alla “*lettera 23 gennaio 2020³ [che] ha effetto interruttivo. Nella stessa è manifestata la volontà, non equivoca, della ricorrente intesa alla realizzazione del diritto invocato. Tuttavia, anche a voler considerare unicamente la domanda arbitrale, sono decorsi non più di due anni dal termine dei lavori d'appalto in relazione ai quali la ricorrente ha chiesto la liquidazione del compenso per l'attività espletata*” (lodo, p. 16);

- che la domanda tardivamente proposta dalla società allora resistente e odierna impugnante, avente ad oggetto la somma asseritamente percepita dalla controparte di € 455.257,08, in ogni caso, dovesse ritenersi carente di prova, non essendo stata dimostrata la quantità e la qualità della retrostante prestazione, così come non era stata provata la ricorrenza “*di comportamenti ostativi al perseguimento dello scopo sociale, [solo] genericamente dedotti*” (lodo, p. 17).

Rimandando alle argomentazioni svolte a proposito del precedente motivo di impugnazione, sulla possibilità per gli arbitri, autorizzati a decidere secondo equità, di assumere una decisione in base al diritto, rileva la Corte che l'iter argomentativo appena descritto rivela un criterio di decisione ispirato a ben determinate regole di diritto, espressamente richiamate nella motivazione e la cui applicazione è stata ritenuta dagli arbitri conforme ad equità, tenuto conto delle risultanze del compendio probatorio acquisito nel procedimento.

Si è già detto che tale circostanza non può di per sé determinare la nullità del lodo, potendo quest'ultima essere accertata solo allorché gli arbitri rifiutino aprioristicamente di decidere secondo equità, circostanza non verificatasi nel caso di specie.

³ Trattasi di raccomandata con cui l'Ing. *CP_1* ha intimato alla società il pagamento di complessivi € 117.344,34 per le medesime voci di credito fatte poi valere in sede arbitrale.



Una simile presa di posizione non è difatti desumibile dalla motivazione, ove, al contrario, si rinvencono riferimenti ai criteri equitativi di decisione con specifico riguardo alla liquidazione delle voci di danno riconosciute.

Parimenti, la decisione arbitrale impugnata non può ritenersi affetta da nullità nemmeno in forza dell'asserita omessa indicazione delle ragioni poste alla base della valutazione di corrispondenza tra equità e diritto. Posto che non v'è alcun dovere degli arbitri di esplicitarle, come in precedenza rilevato, nel caso di specie le medesime possono comunque evincersi dalla motivazione testé descritta, che risulta frutto di un iter argomentativo strutturato in modo logico e coerente: tanto basta ad escludere la ritenuta nullità, essendo, quello di cui si discute, un apprezzamento fattuale attinente al merito della controversia e, come tale, devoluto alla discrezionalità degli arbitri, con la conseguente impossibilità della Corte di sindacarne il fondamento.

Sempre con il proprio secondo motivo di gravame l'impugnante *Parte_I* ha ulteriormente censurato il lodo anche sotto il profilo della nullità ex art. 829, comma 1, n. 9 c.p.c., deducendo che gli arbitri avrebbero trascurato i fatti sottoposti alla loro valutazione non ammettendo ovvero ritenendo tardive le prove "ritualmente" articolate, con ciò recando un grave *vulnus* alla difesa della società odierna impugnante, che si è vista denegare l'attività istruttoria.

La censura è infondata.

In primo luogo, la Corte rileva che la circostanza che le prove richieste dall'odierna impugnante non siano state ammesse non è sintomatica di una lesione del contraddittorio, rientrando nella discrezionalità arbitrale la decisione di ammettere o meno le istanze istruttorie articolate; nel caso di specie, gli arbitri, con il provvedimento del *Data_20* (contenuto in "arbitrato-cartella-3.zip" prodotto da parte impugnante) si sono espressi sulle singole richieste di prova, motivando, con riguardo ad ognuna di esse, le ragioni del proprio convincimento. Le motivazioni postene alla base, attenendo a profili prettamente meritori, sfuggono all'odierno sindacato della Corte e non possono di certo dare adito ad un giudizio di nullità del lodo per lesione del contraddittorio che, al contrario, non risulta essersi verificata. Difatti, dagli atti del procedimento arbitrale prodotti dall'impugnante e dall'impugnata, in particolare dalle memorie e dai verbali delle udienze, risulta che il giudizio arbitrale si sia svolto nel pieno rispetto del diritto a contraddire che le disposizioni di rito e, prima ancora,



costituzionali riconoscono e garantiscono. Ciò consente di pervenire al rigetto del secondo motivo di impugnazione anche sotto questo profilo.

11) A tal punto, rigettata l'impugnazione principale, deve ritenersi che l'esame dell'"impugnazione incidentale condizionata" svolta dall'ing. **CP_1** con cui è stata prospettata la nullità del lodo ex art. 829, comma 1, n. 11 c.p.c., sia precluso dal rigetto dell'impugnazione principale, dovendosi, in proposito, ritenere che detta impugnazione incidentale sia stata condizionata (più che all'ammissibilità) all'accoglimento dell'impugnazione principale, posto che, diversamente, si avrebbe un'evidente contraddizione tra l'impugnazione incidentale condizionata stessa e la contestuale richiesta della parte impugnata diretta a confermare "integralmente il lodo reso in data **Data_3** dal Collegio arbitrale costituito in **Lg_3** .

In ogni modo, *ad abundantiam*, si osserva che il gravame incidentale in questione sarebbe, comunque, infondato.

Preliminarmente, il n. 11 del comma 1 dell'art. 829 c.p.c. è stato introdotto dall'art. 24 del D. Lgs. 40/2006; nondimeno, la causa di nullità ivi prevista ("*se il lodo contiene disposizioni contraddittorie*") è riconducibile al previgente n. 4 ("*se il lodo [...] contiene disposizioni contraddittorie, salva la disposizione dell'articolo 817*"). Tanto considerato, il Collegio rileva che, come ricordato dalla Suprema Corte, "*la sanzione di nullità prevista - dalla precedente e dall'attuale disciplina - per il lodo contenente disposizioni contraddittorie deve esser intesa nel senso che siffatta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (v. Cass. 1258/2016, Cass. 11895/2014)*" (Cass. n. 2747/2021).

Ad avviso dell'impugnante incidentale, il lodo sarebbe contraddittorio nella misura in cui il Collegio ha dapprima attribuito all' **CP_1** il ruolo di direttore tecnico come indicato nella visura, per poi successivamente liquidare i relativi compensi riferendosi alla funzione "ridotta" di direttore tecnico di cantiere: ciò apparirebbe in contrasto con la documentazione acquisita,



“posto che per ogni nota professionale sono stati allegati ben 56 produzioni che attestano lo svolgimento di un’attività ben è più ampia e qualificata; documenti comprovanti funzioni ed attività indubbiamente riferibili alla figura di Direttore Tecnico e non di direttore tecnico di solo cantiere” (così in comparsa di costituzione e risposta, p. 18).

Sul punto, è sufficiente rilevare che la doglianza articolata in questi termini, lungi dal rappresentare un vizio di contraddittorietà del lodo nel senso sopra descritto – che in ogni caso non sussiste essendo la motivazione del provvedimento lineare e chiaramente ricostruibile in tutti i passaggi logici che la connotano – attiene piuttosto al *come* il Collegio ha deciso e, quindi, ad un profilo di merito insindacabile in questa sede.

12) Quanto alle spese, secondo il criterio della soccombenza l’impugnante *Parte_1* [...] va condannata a rimborsare all’impugnata Ing. *CP_1* le spese di lite del presente giudizio, che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento come previsti dal DM del *Data_21* n.149, avuto riguardo al valore della controversia e all’assenza di attività istruttoria – trattazione, non tenutasi in questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull’impugnazione proposta avverso il lodo arbitrale pronunciato in data *Data_1* dal Collegio arbitrale costituito in *Lg_3* così provvede:

- 1) rigetta l’impugnazione proposta da *Parte_1* e, per l’effetto, conferma il lodo impugnato;
- 2) condanna l’impugnante *Parte_1* alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dell’impugnata *CP_1* *CP_1* che si liquidano in complessivi € 9.991,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del *Data_22* .

Il consigliere est.

dott. Lorenzo Orsenigo

Il presidente

dott. *Persona_4*